



Regione Lombardia



Provincia di Cremona
Settore Ambiente



CARTA DEGLI IMPEGNI PER LA
PROMOZIONE DEL
GREEN PUBLIC PROCUREMENT TRA
GLI ENTI LOCALI LOMBARDI CHE
HANNO ADERITO AL PROGETTO
"A scuola di GPP"

PREMESSO CHE:

L'art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24.12.2002) afferma che *"le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

La Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (G.U.C.E. n° L 134 del 30.4.2004) *"che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitura e di servizi,"* sopra soglia tiene conto -negli articoli 23, 50 e 53 - delle considerazioni ambientali al momento dell'acquisto.

La Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (G.U.C.E. n° L 134 del 30.4.2004) *"che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori dell'acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali"* tiene conto -negli articoli 34, 38, 39, 52, 55- delle considerazioni ambientali al momento dell'acquisto.

Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il cosiddetto *Green Public Procurement (GPP)*. Con questo termine si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento delle scelte di consumo in chiave sostenibile.

Nella Comunicazione della Commissione Europea "Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici", COM 2001/274 del 4.7.2001, si chiarisce come la legislazione vigente permetta già oggi di tenere conto degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto degli enti pubblici; in particolare si afferma che *".. se impongono requisiti relativi alla protezione ambientale più severi di quelli prescritti dalle norme o dalle leggi, gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici nel definire le specifiche tecniche in materia ambientale..."*.

La Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale, stabilisce all'art. 3.6 che *"è necessario promuovere una politica di appalti pubblici «verdi» che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita"*.

Il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di qualità ecologica, stabilisce all'art. 10 che *"per incoraggiare l'uso di prodotti"*

contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti".

La Corte di Giustizia Europea, nella causa C513/99, con sentenza del 17.9.2002, ha stabilito che il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell'appalto criteri collegati alla tutela dell'ambiente, per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.

A livello nazionale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha auspicato che la pubblica amministrazione si impegni a *"istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto"* ponendo l'obiettivo di *"modifica dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme comunitarie"* (Deliberazione n. 57/2002 del CIPE su "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia").

Il D. Lgs. n. 22/97, noto come "Decreto Ronchi", stabilisce che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante: *"la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti"* (art. 3) e che *"prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi"* (art.4).

Il suddetto D. Lgs. 22/97, art. 19 comma 4, con il decreto attuativo 203/2003, richiede che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" istituisce all'art. 19 la figura del *tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia* e il Decreto ministeriale 27 marzo 1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", all'art. 3.1, quella del *responsabile della mobilità aziendale*.

Il medesimo decreto sulla mobilità sostenibile dispone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di prevedere una quota del 50% di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco auto veicolare entro il 31 dicembre 2003.

Il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dal D.L. 12 luglio 2006, n. 173 convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228. Testo unico dei contratti pubblici realizzato dalla Commissione De Lise recepisce le direttive comunitarie sugli appalti 2004/18 e 2004/17 che al punto 2 dell'art. 2, nella definizione dei principi afferma *"Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile."*

La Legge Finanziaria 296 del 27 Dicembre 2006 ha previsto, all'articolo 1 commi 1126, 1127 e 1128, l'elaborazione di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione".

CONSIDERATO CHE:

Per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale nei consumi e quindi negli acquisti della Pubblica Amministrazione e per promuovere la diffusione di metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, l'innovazione ambientale dei prodotti e dei servizi, i sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti/servizi (es. Ecolabel Europeo), è necessario introdurre un sistema di Green Public Procurement.

Il settore pubblico, infatti, può:

- a) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti e servizi verdi, grazie alla consistenza degli acquisti che a livello europeo costituiscono circa il 16% del PIL;
- b) incentivare i produttori e fornitori di beni e servizi a produrre beni e servizi a impatto ambientale ridotto attraverso le proprie richieste;
- c) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più verdi sia nelle gare di appalto per l'acquisto di prodotti che per la stipulazione di contratti di lavori e servizi;
- d) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle imprese, e spingerli verso acquisti più sostenibili.

Al fine di proseguire il percorso verso la sostenibilità, iniziato con la sottoscrizione della Carta di Aalborg, la Provincia di Cremona ha avviato, a partire dall'esperienza del progetto LIFE Ambiente GPP Net "La rete degli acquisti pubblici verdi", attività dirette a promuovere il GPP come strumento dello Sviluppo Sostenibile che gli enti hanno a disposizione per ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dal consumo di beni e servizi.

Con il progetto "A scuola di GPP" si è favorita la diffusione del GPP sul territorio lombardo attraverso l'attivazione di corsi di formazione sul GPP, la costituzione del Forum Compraverde e l'istituzione del premio Compraverde Lombardia e che con la sottoscrizione della carta degli impegni si vuole dare seguito al processo avviato.

La sottoscrizione degli impegni testimonia una forte consapevolezza da parte degli enti che vi aderiscono di credere nel GPP come mezzo per ridurre gli impatti delle proprie attività sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, nonché come strumento per la diffusione delle tecnologie ambientali.

TUTTO CIÓ PREMESSO I SOTTOSCRITTORI, CONSAPEVOLI DELLA NECESSITA' DI MINIMIZZARE O ELIMINARE ALLA FONTE L'IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DALLE PROPRIE SCELTE DI ACQUISTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:

1. Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale;
2. Preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti;
3. Promuovere nelle proprie scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE 1980/2000) che tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi che si intende acquistare;

4. Inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un vantaggio economico all'amministrazione, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto/servizio.

ART. 2 IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti i sottoscrittori **si impegnano**, compatibilmente con le specificità locali, le esigenze particolari e la normativa, a:

- a. predisporre bandi di gara facendo riferimento per ogni categoria di prodotto/servizio ai criteri ecologici;
- b. promuovere incontri sul GPP per condividere le conoscenze ed esperienze al fine di approvare bandi tipo con criteri ecologici per nuove categorie di prodotto/servizio;
- c. integrare gradualmente i criteri ambientali e sociali nelle procedure d'acquisto e mettere a disposizione degli altri enti le esperienze acquisite;
- d. verificare, di volta in volta, la possibilità di inserire la certificazione ambientale EMAS (Regolamento CE 761/01) o ISO 14001 come mezzo di prova per valutare la capacità tecnica di un'impresa a realizzare l'appalto con requisiti ambientali;
- e. verificare la possibilità di predisporre procedure interne di qualificazione anche ambientale dei propri fornitori;
- f. prevedere momenti di formazione/informazione del proprio personale in particolare degli uffici acquisti sugli impatti ambientali dei prodotti maggiormente utilizzati;
- g. condividere e promuovere forme centralizzate di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali;
- h. promuovere le buone prassi di acquisti pubblici ecologici sul territorio di competenza;

ENTE :

FIRMA :

Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

Comune di Annicco

Comune di Brescia

Comune di Casalpusterlengo

Comune di Cesano Maderno

Comune di Corsico

Comune di Cremona

Comune di Desio

Comune di Ghedi

Comune di Lodi

Comune di Meda
